



COMUNE DI SFRUZ

(Provincia di Trento)

DISCIPLINARE – PROGRAMMA PER L'UTILIZZO DEGLI IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA

INDICE

- Art. 1 Ambito di applicazione e definizioni
- Art. 2 Utilizzo degli impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali
- Art. 3 Trattamento dei dati personali
- Art. 4 Soggetti
- Art. 5 Misure di sicurezza
- Art. 6 Informativa
- Art. 7 Rilevazione di particolari immagini
- Art. 8 Aggiornamento del “Disciplinare programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza”

Art. 1 - Ambito di applicazione e definizioni

1. Il "Disciplinare, programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza" individua gli impianti di videosorveglianza del Comune o da esso gestiti, installati sul territorio comunale, le caratteristiche e le modalità di utilizzazione degli stessi nonché gli adempimenti, le garanzie e le tutele per il legittimo e pertinente trattamento dei dati personali.
2. Per le definizioni e per tutto quanto non dettagliato nel presente documento si fa riferimento alla vigente normativa ed a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) modificato dal D.lgs. 101/2018, al D.lgs. 51/2018 protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati, al D.P.R. n. 15/2018, recante individuazione della modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente ai trattamenti dei dati effettuati per finalità di polizia da organi, uffici e comandi di polizia, alla Direttiva UE 2016/680 del parlamento Europeo e del Consiglio, approvata il 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, ed al provvedimento del Garante della Privacy in materia di videosorveglianza dell'08/04/2010, inoltre, si indica che:
 - a) per impianto di videosorveglianza si intende un qualunque impianto di ripresa, fissa o mobile, dash cam, body cam composto da una o più telecamere, in grado di riprendere e registrare immagini e suoni, utilizzato per le finalità di cui all'art. 9 del Regolamento per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza.
 - b) per Responsabile degli impianti di videosorveglianza si intende la persona, avente i requisiti previsti dall'ex articolo 29 del D.lgs. 196/2003 - art. 28 Regolamento UE n. 679/2016, che sovrintende all'installazione e alla gestione degli impianti di videosorveglianza.

Descrizione del sistema

- 1 Il sistema potrà essere composto:
 - a) una rete di telecamere per la sorveglianza di alcuni siti del Comune indicati nell'apposito allegato;
 - b) una rete di telecamere per la lettura e riconoscimento targhe poste sulle principali arterie di entrata ed uscita dal territorio del comune di Sfruz;
 - c) una telecamera mobile per lettura, riconoscimento targhe e rilevamento velocità veicoli;
 - d) telecamere mobili per vigilanza sui rifiuti e finalità di P.G. (foto trappole);
 - e) telecamere mobili denominate body cam (telecamere a bordo uomo) e dash cam (telecamere a bordo veicoli di servizio) in dotazione alla Polizia Locale e utilizzata per i servizi a maggior rischio operativo.
- 2 Le telecamere fisse saranno collocate e mantenute in opera nei siti individuati dalla Giunta Comunale.
- 3 I sistemi di videosorveglianza consentiranno la registrazione automatica delle immagini e la loro conservazione.
- 4 Le telecamere potranno rimanere in funzione 24 ore su 24 e le immagini in tempo reale, live saranno riprodotte su schermi collocati presso il Comando del Corpo Associato di Polizia Locale e presso la locale Compagnia Carabinieri.
- 5 Le telecamere di tipo fisso avranno inquadratura che non varia: la posizione delle ottiche delle telecamere e l'angolo di inquadratura saranno predefinite dal Responsabile del trattamento ed eseguite con l'ausilio dei tecnici della ditta fornitrice del sistema e/o incaricata della manutenzione.

- 6 Il suddetto posizionamento non potrà essere variato se non su indicazione del Responsabile del trattamento e a seguito di comprovate esigenze.
- 7 Le telecamere dovranno consentire, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale o in bianco e nero in caso contrario. Tali caratteristiche tecniche consentiranno un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa.
- 8 Le telecamere indicate come di 'lettura targhe' sono apparsi in grado di rilevare le targhe dei veicoli in transito e consentono il riconoscimento delle targhe con un sistema di rilevamento automatico dei caratteri (OCR).
- 9 Il Responsabile del trattamento e gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto indicate nel presente Regolamento.
- 10 I dati video delle unità di ripresa saranno raccolti presso la Sala CED del Comune di Cles o presso apposita sala, individuata nel rispetto della normativa vigente, sita nei locali del Corpo di polizia locale.
- 11 I sistemi di ripresa devono consentire l'oscuramento di zone relative ad aree private.
- 12 Il sistema di videosorveglianza adottato non deve consentire e non deve prevedere di poter incrociare e/o confrontare le immagini raccolte con altri dati personali di soggetti eventualmente ripresi e nemmeno di eseguire operazioni di raffronto con codici identificativi personali o dispositivi di identificazione biometrica o di riconoscimento vocale.

Art. 2 - Utilizzo di impianti di videosorveglianza con trattamento dei dati personali

- 1 Gli impianti di videosorveglianza utilizzati per le finalità di cui al comma 2 dell'art. 10 del Regolamento:
 - a) riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone riprese;
 - b) consentono riprese video;
 - c) per finalità di Polizia Giudiziaria, consentono di identificare i veicoli in transito ed eventualmente permettono di interrogare le banche dati della M.C.T.C. per la verifica della copertura RCA e/o revisione periodica veicoli;
 - d) per servizi particolari, consentono riprese video attraverso dispositivi di tipo Body Cam e Dash Cam. Il personale del Corpo di Polizia Locale può utilizzare, per i servizi individuati dal Comandante, delle Body Cam (telecamere posizionate direttamente sulle divise degli operatori di P.L.) e delle Dash Cam (telecamere installate a bordo di veicoli di servizio) in conformità delle indicazioni dettate dal garante della Privacy con nota 26 luglio 2016, prot. 49612, con cui sono state impartite le prescrizioni generali di utilizzo dei predetti dispositivi, il cui trattamento dei dati è ricondotto nell'ambito dell'ex art. 53 del codice Privacy trattandosi di "dati personali direttamente correlati all'esercizio di compiti di polizia di prevenzione dei reati, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché di polizia giudiziaria" – Direttiva UE 2016/680 del parlamento Europeo e del Consiglio, approvata il 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali.

Il Comando del Corpo curerà la predisposizione di uno specifico disciplinare tecnico interno, da somministrare agli operatori di Polizia Locale che saranno dotati di microcamere, con specificazione dei casi in cui le BodyCam e le Dash Cam devono essere attivate, dei soggetti eventualmente autorizzati a disporre l'attivazione, delle operazioni autorizzate in caso di emergenza e di ogni altra misura organizzativa e tecnologica necessaria alla corretta e legittima gestione di detti dispositivi. Per lo svolgimento delle attività di polizia, il Corpo di Polizia Locale potrà utilizzare foto trappole (sistemi in grado di fotografare in modo del tutto

automatico un corpo che attraversa una zona specifica e passa davanti alla fotocamera senza il bisogno della presenza fisica dell'operatore) ex art. 53 D.lgs. 196/2003. L'utilizzo di questi dispositivi di videosorveglianza, sarà conforme all'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori e comunque disciplinato da separato accordo con le OO.SS. In particolare le apparecchiature non saranno in alcun modo utilizzate per il controllo a distanza del rispetto degli obblighi di diligenza della prestazione dei lavoratori medesimi.

- 2 I dispositivi di tipo fisso sono installati nei luoghi indicati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
Tutti i dispositivi sono dotati delle caratteristiche tecniche indicate nell'allegato A, sono installati e gestiti dal Responsabile degli impianti di videosorveglianza.
- 3 I dispositivi di tipo mobile saranno installati e gestiti dagli incaricati a cui vengono assegnati.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali

- 1 I dati personali rilevati sono trattati in modo pertinente e non eccedente rispetto alle finalità di utilizzo degli impianti, fatto salvo il loro trattamento per fini di polizia giudiziaria e di indagine penale.
- 2 I dati personali rilevati dai dispositivi di tipo fisso sono registrati in automatico e conservati su idonei supporti (dischi di appositi server di rete) per il tempo strettamente necessario e non eccedente il soddisfacimento delle finalità per cui sono raccolti e, in ogni caso, al massimo, per il periodo di tempo indicato nell'allegato A, fatta salva la loro conservazione per fini di polizia giudiziaria e di indagine penale.
Le immagini rilevate delle foto trappole sono conservate per un massimo di 72 ore decorse le quali si cancellano per sovrascrittura oppure per decorso del termine (il termine di cancellazione è elevabile fino ad un massimo di 7 giorni nel caso in cui il termine predetto sia insufficiente per gestire i dati rilevati per motivi tecnici, organizzativi e gestionali).
- 3 I dati personali rilevati sono trattati garantendo l'accesso selezionato ai soli soggetti autorizzati.
- 4 I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, in grado di ridurre al minimo i rischi di distruzione, perdita, o trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta, come previsto dall'ex art. 31 del D.lgs. 196/2003 – art. 32 Regolamento UE n. 679/2016 679 - D.lgs. 101/2018.

Art. 4 – Soggetti

- 1 Il Titolare con proprio atto in cui sono specificati istruzioni, compiti e responsabilità, nomina il Responsabile degli impianti di videosorveglianza, cui spetta di sovrintendere all'installazione, alla manutenzione, al puntamento e in generale alla gestione degli impianti di videosorveglianza per l'ambito di attribuzioni, funzioni e competenze assegnate.
- 2 Il Titolare con proprio atto, in cui sono specificati istruzioni, compiti e responsabilità, nomina i responsabili del trattamento dei dati personali rilevati e registrati. Tali soggetti sono responsabili delle strutture organizzative comunali, individuati in ragione della localizzazione degli impianti di videosorveglianza come indicato nell'allegato A, o delle attribuzioni, funzioni e competenze assegnate.
- 3 Ogni Responsabile del trattamento dei dati personali, impartendo le disposizioni organizzative ritenute opportune, nomina i designati della propria struttura organizzativa e quest'ultimo a sua volta nomina gli incaricati (persone autorizzate al trattamento dei dati) che sono autorizzati ad utilizzare gli impianti di videosorveglianza, a prendere visione delle immagini riprese e registrate ed a trattare i dati personali rilevati.

- 4 Presso la Compagnia Carabinieri di Cles è installata una postazione di monitoraggio delle immagini riprese dalle telecamere di contesto, che consente la visione in tempo reale live con possibilità di accesso alle registrazioni memorizzate dal sistema di videosorveglianza. In merito a tale postazione il Titolare nomina con apposito atto il Comandante della Compagnia Carabinieri quale Responsabile del trattamento e quest'ultimo nominerà eventualmente tra i suoi sottoposti gli incaricati (persone autorizzate al trattamento dei dati).
- 5 Le riprese delle telecamere di tipo OCR, i dati del relativo sistema, saranno condivise con le forze polizia nazionali.
- 6 Presso la sede del Corpo di Polizia Locale di Cles è presente una postazione che consente la visione in tempo reale, live e la visualizzazione delle registrazioni delle telecamere di contesto. La stessa postazione consentirà l'accesso al sistema di gestione server telecamere di tipo OCR. Con questo sistema sarà possibile per finalità di sicurezza urbana, identificare i veicoli in transito, inserire black list su veicoli da ricercare ed eventualmente esportarne i transiti.
- 7 La programmazione delle configurazioni delle telecamere IP e dei relativi software sui server è a cura dell'addetto al C.E.D. del Comune, della società installatrice e di eventuali addetti opportunamente nominati.
- 8 Il sistema server relativo alle riprese OCR – rilevamento targhe, utilizzando idonee misure di sicurezza, sarà collegato a internet al fine di garantire:
 - l'accesso remoto agli addetti alla manutenzione e aggiornamento, opportunamente nominati;
 - il collegamento alle banche dati nazionali MCTC;
 - l'invio di eventi di notifica a dispositivi fissi o mobili configurati per la comunicazione con il sistema di videosorveglianza;
 - la condivisione delle informazioni e la gestione dell'archiviazione con le forze di polizia nazionali.

Art. 5 Misure di sicurezza

Il sistema sarà installato adottando idonee misure di sicurezza volte a ridurre i rischi di distruzione, perdita, anche accidentale delle informazioni, accesso non autorizzato, trattamento non consentito o non conforme con le finalità di raccolta dei dati relativi alla videosorveglianza. I dati saranno protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate, oltre che dal Regolamento anche da documentazione tecnica rilasciata dalle ditte installatrici.

Sicurezza fisica

Gli accessi a tutti i sistemi di visione e rilevazione saranno identificabili. L'accesso del personale autorizzato al trattamento dei dati avviene, solitamente, durante l'orario di lavoro dell'ente. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini. Per le memorie delle dash cam e body cam si rinvia al relativo disciplinare.

Persone autorizzate ad accedere alla Sala Server

L'accesso alla Sala Server è consentito esclusivamente, oltre al Titolare, ai soggetti designati e autorizzati. Gli accessi di persone diverse saranno autorizzati per iscritto dal Responsabile designato della Polizia Locale e dovranno avvenire alla presenza dei soggetti già designati e/o autorizzati. L'autorizzazione dovrà contenere anche lo scopo dell'accesso e quando possibile il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Soggetti autorizzati all'accesso con le modalità di cui sopra sono: personale addetto alla manutenzione degli impianti e alla pulizia e/o manutenzione dei locali.

Il Responsabile della Polizia Locale impartirà idonee istruzioni al fine di evitare che eventuali persone autorizzate all'accesso possano assumere o rilevare dati.

Persone autorizzate ad accedere alla sala di controllo

L'accesso alla sala di controllo è consentito esclusivamente al titolare, al designato e al personale in servizio della Polizia locale incaricato, persona autorizzata del trattamento dei dati.

Il Responsabile della gestione e del trattamento impartirà idonee istruzioni, atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia locali.

Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigileranno sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Eventuali accessi a persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal Sindaco, o dal Responsabile. L'autorizzazione deve contenere anche lo scopo dell'accesso e quando possibile, il tempo necessario per lo svolgimento dell'attività autorizzata.

Misure per prevenire rischi dipendenti da comportamenti degli operatori

L'accesso al sistema di controllo delle telecamere di videosorveglianza è consentito solamente al titolare o suo delegato, al responsabile, al designato e agli incaricati nonché agli amministratori di sistema ed agli addetti ai servizi di manutenzione dell'impianto.

Autenticazione e gestione delle password

Il trattamento di dati personali con strumenti elettronici è consentito solo agli incaricati dotati di credenziali di autenticazione che consentono il superamento di una procedura di verifica relativa a uno specifico trattamento o ad un insieme di trattamenti. Le credenziali di autenticazione stabilite e previste consistono in un codice per l'identificazione di ciascun incaricato associato a una parola chiave, riservata, conosciuta solamente dal medesimo ed eventualmente dall'amministratore di sistema.

Per l'accesso ai vari programmi sono attribuite una o più credenziali per l'autenticazione.

A tutti gli incaricati sono impartite le istruzioni al fine di adottare le necessarie cautele per assicurare la segretezza della componente riservata della credenziale e la conseguente e diligente custodia dei dispositivi in possesso e di uso esclusivo.

La componente segreta, parola chiave (password), dovrà di norma essere composta da almeno otto caratteri alfanumerici. La password non potrà contenere riferimenti riconducibili all'incaricato e dovrà essere modificata da quest'ultimo almeno ogni 3 mesi. Gli incaricati, rispettando quanto previsto dalle policy di gestione credenziali, previa comunicazione al responsabile designato, provvederanno a cambiare la password.

Le credenziali d'identificazione personale non devono essere comunicate né assegnate ad altri incaricati.

Nel caso di assenza prolungata o impedimento dell'incaricato che renda indispensabile e indifferibile intervenire per esclusive necessità di operatività e di sicurezza del sistema, il titolare e/o il responsabile potrà assicurare la disponibilità di dati o strumenti elettronici previa richiesta dell'incaricato che necessita tale disponibilità.

Gli incaricati sono avvertiti di non lasciare mai, durante la sessione di trattamento, incustodito o accessibile il dispositivo elettronico fisso o mobile impiegato per l'interrogazione o registrazione dei dati.

Sistema di autorizzazione

Per gli incaricati, persone autorizzate al trattamento dei dati, devono essere individuati profili di autorizzazione a livelli differenziati a seconda della specifica abilitazione al trattamento dati.

I profili di autorizzazione, per ciascun incaricato o per classi omogenee di incaricati, verranno individuati e configurati anteriormente all'inizio del trattamento, in modo da limitarne l'accesso ai soli dati necessari per effettuare le operazioni di trattamento.

Tipo di utente diversificato a seconda del profilo di autorizzazione:

- visione in tempo reale, live
- consultazione ed elaborazione
- accesso totale per amministratore di sistema ed addetti alla manutenzione ed assistenza tecnica.

Periodicamente, e comunque con cadenza almeno annuale, verrà verificata la sussistenza delle condizioni per la conservazione dei profili di autorizzazione.

La gestione dell'autenticazione e dei profili per ogni singolo incaricato viene valutata dal Responsabile Servizio I.T. in relazione alle necessità che il singolo incaricato ha di accedere ai dati per lo svolgimento delle funzioni e compiti a questi assegnati.

L'accesso al sistema delle telecamere di contesto, visione tempo reale-live, consentito anche alla stazione Carabinieri di Cles avverrà mediante credenziali di accesso diversificate.

Log degli eventi

Tutti gli accessi ai vari sistemi software e relativa operazione di trattamento, verranno registrati all'interno del sistema informatico; le registrazioni degli accessi avverranno in modo cronologico e consentiranno al Responsabile del trattamento dei dati personali l'analisi delle operazioni eseguite e dei soggetti che le hanno effettuate. I log saranno conservati per un periodo di almeno 6 mesi.

Cautele e comportamenti da adottare

I dispositivi utilizzati per la visualizzazione delle immagini, consultazione, interrogazione e acquisizione dei dati del sistema saranno posizionati e gestiti dagli operatori in modo tale da non permetterne la visione, nemmeno occasionale, a persone estranee non autorizzate.

L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento deve limitarsi esclusivamente alle attività oggetto di videosorveglianza.

I supporti relativi alla memorizzazione di immagini e/o registrazioni conseguenti a specifica richiesta investigativa dell'autorità giudiziaria o di un organo di polizia giudiziaria, (CD-DVD-HD-SD o altro supporto di memorizzazione) dovranno essere custoditi in un armadio o analoga struttura dotato di serratura, in piena ed esclusiva disponibilità del responsabile e degli incaricati del trattamento.

I rischi relativi a comportamenti dei soggetti incaricati al trattamento sono contrastati attraverso misure di informazione e formazione degli operatori. Tutto il personale sarà informato e riceverà regole di condotta e di corretta gestione al trattamento dei dati personali. Periodicamente verranno effettuate verifiche sulla corretta gestione e conservazione delle credenziali di autenticazione e sugli accessi effettuati. I comportamenti non corretti verranno perseguiti con opportune misure di

carattere disciplinare. Tutta l'attività relativa alla videosorveglianza sarà soggetta ad attività di verifica e controllo da parte di ciascun Responsabile in riferimento agli operatori di settore.

Cancellazione dei dati

La cancellazione dei dati avverrà in via preferenziale attraverso il riutilizzo del supporto, sovrascrivendo lo stesso con altre informazioni. In relazione al tipo di supporto di memorizzazione (es. memorie mobili, sd, ecc.) sarà utilizzata la formattazione a basso livello utilizzando tool consigliati dal garante privacy. Nel caso in cui il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura o malfunzionamento, bisognerà procedere con la distruzione in modo da non poterlo utilizzare, né che da esso possano essere recuperati dati.

Tutte queste attività dovranno essere effettuate sul luogo di lavoro ed eventualmente documentate.

Art. 6 – Informativa

Nei luoghi in cui sono installate le telecamere, che riprendono e registrano immagini che permettono di identificare in modo diretto o indiretto le persone, è affissa un'informativa, che avverte della presenza di impianti di videosorveglianza, della visione in tempo reale da parte di soggetti autorizzati e fornisce ulteriori sintetiche informazioni ai sensi dell'art. 12 e ss. Regolamento UE 679/2016 e del D.lgs. n. 196/2003 modificato dal D.lgs. n. 101/2018, e del provvedimento 8 aprile 2010, in materia di videosorveglianza. L'informativa completa è a disposizione presso il sito del Comune di Sfruz.

Art. 7 - Rilevazione di particolari immagini

- 1 Qualsiasi incaricato, persona autorizzata al trattamento dei dati, ai sensi dell'articolo 4, che prende visione di immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di elementi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica deve informare tempestivamente il Designato del trattamento dei dati personali della propria struttura organizzativa o, in sua assenza, direttamente il Comando del Corpo di Polizia municipale.
- 2 Il Designato del trattamento dei dati personali, ricevuta l'informazione di cui al comma 1 e presa visione delle immagini, segnala quanto rilevato al Comando del Corpo di Polizia Locale.
- 3 La visione di immagini riprese ed archiviate o il ritiro di copie da parte degli ufficiali o agenti di Polizia Giudiziaria può avvenire solo previa richiesta scritta inoltrata al Designato del trattamento dei dati, indicante i nominativi e le qualifiche delle persone incaricate di visionare e prelevare le immagini, attestante che tale ricerca è giustificata dalla necessità di acquisire notizie e informazioni utili all'accertamento di reati o per fini di sicurezza pubblica.
- 4 Il Designato del trattamento dei dati rilascia l'autorizzazione all'Autorità richiedente.

Art. 8 – Aggiornamento del “Disciplinare – programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza”

- 1 Il “Disciplinare, programma per l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza” è costantemente e periodicamente aggiornato in relazione all'installazione di nuovi impianti di videosorveglianza o alle modifiche delle caratteristiche o delle modalità di utilizzo degli impianti già installati.

Allegato A - Elenco postazioni impianti di videosorveglianza;
Allegato B - Motivazione e tempi di memorizzazione;
Allegato C - Informativa;
Allegato D - Fac simile cartello zona video sorvegliata.